

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2596

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DI STANISLAO**

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura  
della difesa attraverso la pace e la solidarietà

*Presentata l'8 luglio 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come obiettivo la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà all'interno della comunità nazionale, con particolare riferimento alle nuove generazioni: cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà intesa come integrazione ed esaltazione di tutti quei valori e sentimenti che costituiscono l'identità nazionale, attraverso il riconoscimento del ruolo imprescindibile delle Forze armate in ordine alle attività di tutela e di salvaguardia della comunità nazionale e internazionale.

È necessario sottolineare che l'Unione europea ha saputo tradurre in obiettivi definiti e in strutture istituzionali i valori costitutivi della coscienza dei popoli europei quali il valore della pace e della solidarietà.

L'Europa ha indicato al mondo intero un modello per la promozione della pace,

l'affermazione dei diritti umani e la diffusione della democrazia.

La stessa Costituzione per l'Europa, adottata con il Trattato fatto a Roma il 29 ottobre 2004, reso esecutivo dalla legge n. 57 del 2005, ha stabilito, all'articolo 3, che: « L'Unione si prefigge di promuovere la pace (...). Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite ».

La politica estera dell'Unione europea e la sua politica di difesa e di sicurezza sono e devono essere prevalentemente orientate

alla promozione della pace, alla costruzione di istituzioni internazionali democratiche e alla diffusione dei diritti umani nel mondo.

In attuazione di tale principio, la presente proposta di legge dispone percorsi, contenuti e organizzazioni tesi a favorire il radicamento e la crescita su scala nazionale e territoriale di una cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà e dei suoi presupposti fondamentali quali l'educazione, il rispetto reciproco, il riconoscimento delle attività di difesa in ambito nazionale e internazionale e il suo alto significato sociale. Una proposta di legge tesa a favorire e a far crescere la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà ossia quell'insieme di conoscenze atte a diffondere presso l'opinione pubblica la consapevolezza della necessità di dotare il Paese di un apparato in grado di garantire la sicurezza. Questo presuppone, evidentemente e necessariamente, da parte del Ministero della difesa, la neces-

sità di compiere uno sforzo che progressivamente tenda a creare, ravvivare e rafforzare il legame tra nazione e Forze armate.

L'orgoglio dell'identità nazionale, l'importanza della difesa, della sicurezza e della libertà, l'idea stessa di patria, costituiscono valori e sentimenti condivisi dalla comunità nazionale, così come evidenziato da un sondaggio condotto dall'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione. Questi rapporti e questi legami devono essere tenuti vivi e rafforzati, specie nei confronti dei più giovani.

In definitiva, quindi, una proposta di legge tesa a far vivere, sentire e praticare la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà come patrimonio e bene comune da custodire e da valorizzare quale irrinunciabile tratto identitario nazionale.

Non si ritiene di scendere nel dettaglio dell'intero articolato in quanto ritenuto sufficientemente chiaro nella sua esposizione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge è finalizzata alla promozione, alla diffusione e alla crescita della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, intesa come l'insieme delle conoscenze poste alla base della condivisione consapevole dei cittadini delle politiche di sicurezza e di difesa della nazione e dell'azione delle Forze armate.

2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa garantisce la diffusione nella comunità nazionale della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, in particolare presso le giovani generazioni, nonché dei suoi presupposti fondamentali quali l'educazione, il rispetto e l'aiuto reciproci.

3. La diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà prevista dal comma 2 del presente articolo è attuata dal Ministero della difesa mediante proprie iniziative nonché mediante la promozione di iniziative da parte di enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 6.

## ART. 2.

*(Iniziative culturali).*

1. Per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione dei temi oggetto della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, il Ministero della difesa eroga contributi per indagini e ricerche, nonché per incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione, formazione e studio, con la partecipazione di studiosi e di esperti a livello nazionale e internazionale, nonché di personale dello stesso Ministero della

difesa e delle Forze armate, promossi da enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 6.

2. Entro il 30 gennaio di ogni anno il Ministero della difesa redige il piano annuale delle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo, sulla base delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 5, corredato dei contributi per il finanziamento delle medesime iniziative nei limiti dello stanziamento assegnato nel corrispondente capitolo di bilancio.

3. Per la promozione e la diffusione, in particolare nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, dei risultati delle ricerche dei materiali didattici prodotti sulla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, il Ministero della difesa cura l'istituzione di un archivio nazionale della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà provvedendo anche all'acquisizione di nuovi materiali mediante convenzioni da stipulare con centri di studio e di ricerca nazionali e internazionali. L'archivio nazionale sulla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà si avvale della consulenza del Comitato di cui all'articolo 5 e ha, in particolare, lo scopo di favorire l'accesso delle istituzioni e dei cittadini alle documentazioni e alle informazioni utili al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1.

### ART. 3.

*(Giornata nazionale della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà).*

1. Il 2 giugno di ogni anno, data in cui ricorre la Festa della Repubblica italiana, si celebra la Giornata nazionale della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

2. Il Ministero della difesa, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5, promuove iniziative per celebrare la Giornata nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.

## ART. 4.

*(Premio nazionale per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà).*

1. Il Ministero della difesa istituisce un premio nazionale annuale per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, da assegnare a persone, nonché a enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi, iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 6, che hanno realizzato iniziative in materia.

2. Il premio nazionale di cui al comma 1, denominato « L'Italia per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà », è conferito dal Ministro della difesa su proposta del Comitato di cui all'articolo 5.

## ART. 5.

*(Istituzione del Comitato permanente per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà).*

1. Presso il Ministero della difesa è istituito il Comitato permanente per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, di seguito denominato « Comitato », al quale sono attribuiti compiti di promozione e diffusione delle finalità di cui all'articolo 1, e compiti di collegamento tra lo stesso Ministero della difesa e gli enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 6, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, nonché compiti di consulenza per la redazione del piano annuale e per la tenuta dell'archivio nazionale di cui al citato articolo 2, commi 2 e 3.

2. Il Comitato è composto da:

a) un rappresentante del Ministro della difesa, che lo presiede;

b) da due rappresentanti di ciascuna Camera scelti dalle rispettive Assemblee;

c) da un rappresentante di ciascuno degli enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 6.

3. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'attività.

4. I membri del comitato di cui alle lettere a) e c) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato si avvale delle attrezzature, dei locali e del personale messi a disposizione dal Ministero della difesa.

6. Il Comitato resta in carica fino al termine della legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.

#### ART. 6.

*(Registro nazionale dei soggetti operanti per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà).*

1. Presso il Ministero della difesa è istituito il registro nazionale degli enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi operanti sul territorio nazionale per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà che prevedono tra gli scopi sociali, in forma esclusiva e prevalente, la promozione e la diffusione di iniziative culturali e assistenziali in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

a) assenza di fini di lucro;

b) essere costituiti legalmente da almeno un anno dalla data della richiesta di iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 1.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



\*16PDL0027350\*